



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI RICERCA

Repertorio 3138 - 2007

Prot.n. 44661

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 9.5.1989;

VISTA la Legge 15 Maggio 1997, n.127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"

VISTA la Legge n. 449 del 27.12.1997, ed in particolare l'art.51, comma 6 che prevede che le Università, nell'ambito delle disponibilità di bilancio possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il D.M.n. 121 dell'11.2.1998 con il quale vengono stabiliti, tra l'altro, i criteri per il conferimento dell'assegno di ricerca;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila approvato con D.R. 30.12.1996 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 03 Novembre 1999 n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.R. 2402-2005 del 9.8.2005 con il quale è stato modificato il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca già emanato con D.R. 200-0095 del 4.5.2000;

VISTO il D.M. n.45 del 26.02.2004 con cui il MIUR ha rideterminato l'importo minimo e massimo dell'assegno di ricerca ex Art.51, comma 6, Legge 449/97 e le nuove modalità di imputazione degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTA la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila per l'attivazione di n. 1 assegno di ricerca in Fisica, stipulata in data 18.10.2006;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29.01.2007;

CONSIDERATO che l'assegno di ricerca dal titolo: "*Applicazioni di un laser X per litografia interferenziale e spettroscopia di plasmi (LIBS)*" - Responsabile Scientifico Prof. Armando Reale - di cui al bando emanato con D.R. 490-2007 del 12.02.2007 non è stato attribuito;

VISTA la proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta del 11.09.2007 di reiterare il bando; ACCERTATA la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1

Numero degli assegni

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di **n. 1 assegno di ricerca** per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi presso l'Università degli Studi dell'Aquila. L'importo annuale dell'assegno di ricerca corrisponde a € 16.138 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione (annuo lordo € 18.667).

Titolo del Progetto: "*Applicazioni di un laser X per litografia interferenziale e spettroscopia di plasmi (LIBS)*"

Settore Scientifico Disciplinare: FIS/01 Fisica della Materia

Responsabile del Progetto: Prof. Armando Reale

Struttura presso la quale si svolgerà l'attività: Dipartimento di Fisica

Requisiti per l'ammissione al concorso: Laurea in Fisica quadriennale (Vecchio Ordinamento) o Laurea Specialistica in Fisica

Lingua straniera richiesta: inglese

Durata: 1 anno (rinnovabile previa verifica della disponibilità finanziaria)

Provenienza del finanziamento: Euro 18.000 provenienti dalla Convenzione con la fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila ed euro 667.00 dai fondi di cui titolare il prof. A. Reale.

Totale: € 18.667,00 (lordi)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI RICERCA

Art. 2

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'assegno di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 della legge 13 Agosto 1984 n.476, e successive modificazioni e integrazioni (esenzione di prelievo fiscale), nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni e integrazioni (sono gravati della ritenuta previdenziale).

L'Università degli Studi dell'Aquila provvede alla copertura assicurativa per rischio infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno i cittadini italiani e stranieri, in possesso dei titoli di studio indicati all'art.1 del presente bando.

Coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno preventivamente aver ottenuto il riconoscimento del titolo ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/80.

Coloro che sono in possesso di Diploma di Laurea conseguito all'estero, dovranno aver ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza alla Laurea italiana in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art. 332 del T.U. n. 1592/1933 con il possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Nel caso di titoli conseguiti all'estero, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione per l'attribuzione dell'assegno di ricerca, l'equipollenza potrà essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati privi di titolo di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.

Non possono prendere parte alla presente selezione: il personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviani, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. del 30.12.1993 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.

Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al 4° comma del presente articolo potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto. Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:

1. Per i cittadini italiani

Il godimento dell'elettorato politico attivo.

2. Per i cittadini non italiani:

- a) il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4

Domanda e termine

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e secondo l'allegato fac-simile, dovrà essere consegnata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Agenzia autorizzata, al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di Studio, Tirocini di ricerca, sito in Via Paganica, 21 – Palazzo Baroncelli Cappa – 67100 L'AQUILA - **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di questo Ateneo.**

In caso di spedizione della domanda, la data è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI RICERCA

L'orario di presentazione della domanda al Settore II -- Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di Studio, Tirocini di ricerca dell'Università degli Studi dell'Aquila è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) la cittadinanza;
- d) il diploma di laurea posseduto o del titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art.332 del Testo Unico n.1592/1993, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione ottenuta, dell'Università presso cui è stato conseguito, nonché il titolo della tesi;
- e) il titolo di dottore di ricerca, con l'indicazione della data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art.74 del D.P.R. 382/80;
*Qualora non fosse stato ottenuto il suddetto riconoscimento il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, **ai soli fini dell'ammissione alla selezione.** In tal caso il Candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia.*
- f) i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio;
- g) la conoscenza della lingua straniera specificata per il progetto per cui si concorre;
- h) la residenza, nonché il domicilio o recapito completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.
- i) i cittadini non italiani debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La firma è obbligatoria a pena di nullità della domanda.

Art. 5

Titoli e curriculum professionale

Gli aspiranti devono allegare alla domanda i sottoelencati titoli:

- a) certificato di laurea (richiesto dall'Art.1) con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea;
- b) certificato comprovante il possesso del titolo di dottore di ricerca (richiesto dall'Art.1) o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) certificati dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- d) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale.

I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.

E' in facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati certificati, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445);

- e) pubblicazioni che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva; a queste il candidato dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva in cui se ne attesti la conformità all'originale;
- f) curriculum della propria attività scientifica e/o professionale.

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Ai titoli (ad eccezione delle pubblicazioni) redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI RICERCA

I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (Art. 3 comma 2 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (Art. 3 comma 3 D.P.R. 445 del 28.12.2000).

Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa Amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione.

Art. 6

Commissione giudicatrice

Con decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento sede dell'attività di Ricerca dell'assegnista, sarà nominata la Commissione giudicatrice.

La commissione nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, sarà composta da 3 membri tra i quali un Professore Ordinario con funzioni di Presidente, il Referente Scientifico e un Professore Ordinario o Professore Associato o Ricercatore confermato.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà apposito verbale contenente un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato nonché l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria di merito.

Art.7

Esame di ammissione

Il concorso è per titoli e colloquio.

I criteri, ai fini della valutazione dei titoli, sono determinati dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta preliminarmente all'esame delle domande, entro i limiti sotto indicati.

I titoli cui sono riservati 60 punti su 100 oggetto di valutazione sono i seguenti:

- 20 punti per il dottorato di ricerca attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato ed altra documentazione attestante attitudine alla ricerca scientifica in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, comunque non inferiore a 3 (tre) mesi. Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti su 60 nei titoli.

I risultati della valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati ammessi, saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata.

Art. 8

Colloquio

Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 40 punti su 100, riguarderà la discussione dei titoli con approfondimento degli argomenti in relazione al Settore Scientifico-disciplinare nonché la conoscenza della lingua straniera. Per aver accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 28 punti.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e provvede per l'affissione nella sede d'esame.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI RICERCA

La data ed il luogo del colloquio sarà comunicato mediante avviso esposto all'albo del Dipartimento con preavviso di almeno 15 giorni. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art.9

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva è data sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli quello attribuito al colloquio.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore e verranno utilizzate in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno.

L'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato che, nel rispetto dell'ordine della graduatorie, risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Art.10

Conferimento dell'assegno di ricerca

Il vincitore della procedura selettiva è invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) atto di nascita;
- 2) cittadinanza;
- 3) l'apertura di una posizione presso l'INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
- 4) il possesso ed il numero del codice fiscale;
- 5) il numero di conto corrente per l'accredito dell'assegno;
- 6) per i cittadini non italiani è necessario il possesso del codice fiscale italiano.

Il vincitore sarà tenuto all'atto della stipula del contratto a sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.3; se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.3, comma 4, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

Il vincitore sarà tenuto a produrre inoltre, sempre all'atto della stipula del contratto, un **certificato medico** rilasciato dal competente settore dell'Unità Sanitaria locale **attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica alla collaborazione.**

Qualora sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione stessa.

I candidati invalidi dovranno produrre ai sensi dell'art.19, secondo comma, delle legge 2 Aprile 1968, n. 482 una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla sua salute ed incolumità ed a quella dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente ai sensi della legge n.626/1994.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università dell'Aquila a idonei controlli, anche a campione circa la veridicità degli stessi.

Con il vincitore sarà stipulato un contratto di collaborazione della durata indicata nell'Art.1. Tale contratto non configura in alcun modo contratto di lavoro subordinato.

Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di questo Ateneo per il conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli n.7, 8 e 9 dello stesso.

L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. La fruizione dell'assegno decorre dalla data di inizio dell'attività di ricerca notificata da parte del Responsabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI RICERCA

Scientifico e trasmessa dal Direttore del Dipartimento al Settore II - Dottorati, assegni di ricerca, borse di studio, tirocini di ricerca.

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001, n.151).

Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

È in facoltà del titolare dell'assegno presentare, in luogo del certificato una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. del 28.12.2000 N.445).

Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca entro e non oltre 15 giorni dalla data di congedo.

Il differimento dell'inizio dell'attività di ricerca eccezionalmente, potrà essere consentito ove ricorrano motivazioni scientifiche che dovranno essere ritenute valide dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere del Consiglio di Dipartimento di riferimento dell'assegno.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n.del.196 30.06.2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

Il titolare di assegno è tenuto ai compiti riportati nell'art.7 del Regolamento di questo Ateneo.

Deve, infine presentare una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta da sottoporre al tutor, con scadenza semestrale.

Il tutor del progetto è tenuto ad esprimere, in ciascuna relazione il proprio motivato giudizio. Al termine del rapporto di collaborazione, l'assegnista è tenuto a depositare il risultato della collaborazione di ricerca presso il Dipartimento dandone comunicazione all'Amministrazione.

Art. 11

Divieto di cumulo, incompatibilità

L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.

L'assegno è individuale. Il beneficiario non può cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro.

Per tutta la durata dell'assegno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento di rapporti di lavoro.

Il titolare di assegno non può svolgere incarichi di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai sensi dell'art.100, lettera d), del D.P.R. 11 Luglio 1980, n.382 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'Art.1, comma 32, della legge 28 Dicembre 1996 n. 549 e dell'art. 25 del citato D.P.R. 382/80 e del D.M.242/98.

L'assunzione di detti incarichi comporta la decadenza di diritto dall'assegno.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare di assegno può chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, a condizione che l'attività:

- sia occasionale e di breve durata;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegni;
- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

Il titolare di assegno può prestare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, sentito il tutor. I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni possono beneficiare di assegni di ricerca qualora si collochino in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 3 - DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA

SETTORE II - DOTTORATI, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DI STUDIO, TIROCINI RICERCA

Art. 12

Frequenza dei titolari di assegno ai corsi di dottorato di ricerca

Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato dall'Ateneo, fermo restando il superamento di prove di ammissione. In tali casi l'Università dell'Aquila non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento dell'assegno.

Art. 13

Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.

Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall'art.8 del regolamento;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta espressa dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

Pubblicità

Il bando relativo alla presente procedura selettiva sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila, del Dipartimento interessato ed è inoltre trasmesso a tutte le Università degli Studi ai fini dell'affissione ai relativi Albi.

E' infine accessibile via Internet al seguente indirizzo: <http://www.univaq.it/borse/borse.htm#RIC>

Art. 15

Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 16

Responsabile del procedimento

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il Coordinatore dell'Area Uffici della Didattica - Sett. II Dottorati, Assegni di ricerca, Borse di studio, Tirocini di Ricerca Università degli Studi dell'Aquila – Palazzo Baroncelli Cappa – via Paganica n. 21 - 67100 L'Aquila. (tel. 0862 432034)

Art. 17

Rinvio Normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa, nonché in quanto compatibili dalle norme del Codice Civile.

L'Aquila 05.11.2007

IL RETTORE
Prof. Ferdinando di Orio

Data Pubblicazione Albo: 06.11.2007

Data Scadenza: 05.12.2007